

**INFORMATIVA A CURA DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN
(DOTT. U. SALINES - DOTT. F. DE NARDO)**

**D.L. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021
ESTENSIONE GREEN PASS AL LAVORO
PUBBLICO E PRIVATO**



Vediamo i contenuti che impattano sul mondo sportivo, sociale e culturale

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) verrà **esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato**. Pertanto l'obbligo varrà sia per i lavoratori del pubblico impiego quanto per quelli del settore privato; per questi ultimi, l'articolo 3 del D.L. all'oggetto, pone l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, i Certificati Verdi per accedere ai luoghi di lavoro. La disposizione all'oggetto si applica, in maniera generalizzata, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività **lavorativa o di formazione o di volontariato** nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni. Pertanto, tutti i lavoratori dello sport, del sociale, della cultura e del no profit in generale, che a qualunque titolo svolgano la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato (dipendenti, collaboratori, volontari) saranno obbligati a **possedere ed esibire** il Green Pass per accedere al luogo di lavoro. Il decreto prevede che nel caso in cui il dipendente/collaboratore/volontario (anche sportivo, sociale, culturale) comunichi di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, lo stesso sia considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto a retribuzione, compensi o emolumenti (es. compensi ex art. 67 TUIR) per i giorni di assenza, fino alla presentazione del GREEN PASS. I datori di lavoro dovranno individuare (**con apposita delega scritta**) gli eventuali soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle relative violazioni. È prevista sanzione pecuniaria da 600 a 1500 € per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l'obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista possibilità per il datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di GREEN PASS.

www.csen.it

**INFORMATIVA A CURA DEL
DIPARTIMENTO
GIURIDICO FISCALE CSEN**



AGGIORNAMENTO FAQ DIPARTIMENTO SPORT

Sulla base delle disposizioni del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L.17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (ultimo aggiornamento 27 settembre 2021)

FAQ 16) È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all'interno dell'impianto sportivo? Si. In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all'art. 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire **dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021**, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

www.csen.it

**INFORMATIVA A CURA DEL
DIPARTIMENTO
GIURIDICO FISCALE CSEN**



AGGIORNAMENTO su RILASCIO e VALIDITA' del GREEN PASS

**(L. 16 settembre 2021, n. 126, conversione, con modifiche, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105)
(art. 5 D.L. 127 del 21 settembre 2021)**

Il Green Pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose (durata del green pass fino all'inoculazione della seconda dose)
2. inoculazione del vaccino monodose (durata del green pass 12 mesi);
3. aver completato il ciclo vaccinale (durata del green pass 12 mesi);
4. Aver effettuato un Tampone molecolare con esito negativo (consente di ottenere il Green pass con validità di 72 ore).
5. Aver effettuato un test antigenico rapido con esito negativo consente di ottenere il Green pass con validità di 48 ore).
6. Essere guariti da COVID-19 ed essersi sottoposti ad una sola dose di vaccino (durata del green pass 12 mesi).
7. Essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti (durata del green pass 6 mesi).

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi.

www.csen.it